

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1744)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati, nella seduta del 24 luglio 1974 (V. Stampato n. 52)

d'iniziativa del deputato CASTELLUCCI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1974*

**Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati
dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura che, nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926, furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1974, una pensione straordinaria di lire 780.000 annue.

È altresì concesso, *una tantum*, un assegno straordinario pari all'importo di due annualità della pensione straordinaria.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22.980.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede: quanto a lire 7.660.000 a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 7.660.000 a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e quanto a lire 7.660.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.